



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



## Documento di consultazione n. 1/2016

**EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. XX DEL XX/XX/XXXX RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DELLA SOLVIBILITA' DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA), CAPO I (DISPOSIZIONI GENERALI), SEZIONE II (SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO), ARTICOLO 30-TER E AL TITOLO XV (VIGILANZA SUL GRUPPO), CAPO III (STRUMENTI DI VIGILANZA SUL GRUPPO), ARTICOLO 215-TER DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 74 – CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SULLA VALUTAZIONE INTERNA DEI RISCHI E DELLA SOLVIBILITA'.**

### Legenda

**Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).**

**Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.**

**Nelle colonne "Articolo" e "Comma" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo e il comma cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Il medesimo schema può essere utilizzato anche per i commenti e contributi relativi agli allegati (con i relativi punti) e alla tabella allegata al documento di consultazione.**

**Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.**

<b>Commentatore</b>	<b>Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.</b>
<b>Osservazioni generali</b>	

Articolo	Comma	Osservazioni e proposte
<b>11</b>	<b>2</b>	<p>Per individuare il termine di trasmissione della relazione ORSA, lo schema regolamentare fa riferimento al termine previsto dagli Atti delegati per il diverso adempimento riguardante la trasmissione dei modelli quantitativi. In realtà l'articolo 312 del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 non reca un termine di calendario per la trasmissione della relazione ORSA, ma solo il termine decorrente dall'approvazione dell'organo amministrativo, riportato al comma 1 dell'articolo 11 ("entro due settimane dalla approvazione da parte dell'organo amministrativo delle risultanze dell'ORSA").</p> <p>Al riguardo, si osserva che se fosse adottato il termine previsto dal comma 2 (a regime 14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario) si determinerebbero adempimenti eccessivamente onerosi per le imprese ai fini del reperimento e dell'organizzazione di tutti i dati necessari per la definizione della relazione ORSA.</p> <p>Si propone pertanto l'eliminazione del comma 2.</p> <p>A mero titolo indicativo, si evidenzia che con riferimento alla disciplina dettata dalla Banca d'Italia in materia di <i>Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)</i>, la data ultima per la trasmissione del documento è fissata al 30 aprile.</p>
<b>11</b>	<b>4</b>	<p>Si chiede di chiarire se la descrizione del processo ORSA vada inserita esclusivamente nella relazione prevista dall'art. 308 comma 4 del Regolamento Delegato (la "relazione periodica") e, solo con riguardo alle modifiche successivamente intervenute, nella Relazione ORSA. In altri termini, la relazione ORSA deve replicare la descrizione del processo o limitarsi solo alle modifiche intervenute? La richiesta di chiarimenti deriva in particolare dalla considerazione che, pur non essendo ad oggi noti i termini di trasmissione della relazione periodica (che saranno definiti da codesta Autorità), nell'ipotesi che venga mantenuto il disposto di cui all'art. 11 comma 2 del Documento le due relazioni avrebbero, a regime, lo stesso termine di trasmissione (14 settimane dalla fine dell'esercizio finanziario) e si sovrapporrebbero nei contenuti.</p>
<b>12</b>	<b>3</b>	<p>Dalla lettura del comma in oggetto non è chiaro se l'intenzione di trasmettere una relazione sulla valutazione</p>



		<p>interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo attraverso comunicazione all'IVASS, almeno 60 giorni prima della data prevista per la trasmissione della relazione sull'ORSA di gruppo, debba essere confermata annualmente o se invece sia da considerarsi un adempimento valido anche per gli esercizi successivi.</p> <p>A tale proposito si propone - in conformità con quanto richiesto dall'Istituto in data 24 marzo 2015 tramite Lettera al mercato avente ad oggetto "Solvency II - pubblicazione linee-guida EIOPA in materia di sistema di valutazione prospettica dei rischi e conseguenti chiarimenti per la preparazione a Solvency II" - di introdurre un comma aggiuntivo, successivo al comma 4, che preveda <i>"In assenza di motivi ostativi entro i termini di cui al comma 4, si presuppone valida per gli esercizi futuri la scelta manifestata in merito alla possibilità di trasmettere una relazione sull'ORSA unica per tutte le imprese del gruppo. Qualora l'ultima società controllante italiana intenda modificare la scelta precedentemente effettuata dovrà comunicarlo all'Istituto trasmettendo una nuova istanza nei termini e nelle modalità di cui al comma 3."</i></p>
<b>12</b>	<b>4</b>	<p>Dalla lettura del comma in oggetto, così come dal tenore dell'articolo 215-ter, comma 4 del CAP, non è chiara la valorizzazione dell'opinione dei membri del collegio dei supervisor (nel CAP "pareri") che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo. In particolare, non si comprende se detta opinione sia oggetto di una delibera collettiva (a maggioranza) o piuttosto che contino le singole opinioni espresse. In ogni caso si chiede se l'opinione negativa possa costituire da sola motivo ostativo per l'esercizio della facoltà di trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo.</p> <p>Si chiede pertanto di chiarire quali siano le conseguenze per un gruppo nel caso in cui l'opinione dei membri del collegio dei supervisor in merito all'istanza presentata risulti non favorevole, e in particolare se sia ipotizzabile la trasmissione di una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo soggette alla vigilanza dell'Istituto e di relazioni individuali sulla valutazione interna del profilo di rischio <u>per le imprese del gruppo soggette alla vigilanza dei membri del collegio che abbiano espresso parere non favorevole.</u></p>
<b>15</b>	<b>2</b>	<p>Conformemente alla proposta di modifica relativa all'articolo 11, comma 2, e per gli stessi motivi, si propone l'eliminazione della disposizione in esame, che rappresenta per le imprese di assicurazione e/o riassicurazione un adempimento eccessivamente oneroso.</p>

		Si evidenzia che, con riferimento alla disciplina Banca d'Italia in materia di <i>Internal Capital Adequacy Assessment. Process</i> (ICAAP), la data ultima per la trasmissione del documento è fissata al 30 aprile.
<b>Allegato 1</b>		Con riferimento alla lettera b) (contenuto minimale della politica di valutazione dei rischi e della solvibilità), si propone l'eliminazione del disposto " <i>anche in un'ottica di medio lungo periodo</i> ", che non trova corrispondenza negli Orientamenti sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità di EIOPA (EIOPA-BoS-14/259 IT).
<b>Allegato 3</b>		Con riferimento al "Contenuto minimale della Relazione ORSA dell'impresa per il Supervisore (cd. ORSA <i>Supervisory Report</i> ) punto 1 " <i>rispetto all'ultima informativa fornita all'IVASS al riguardo (narrative reporting) ai sensi degli articoli 308 e 312 degli Atti delegati</i> " si rimanda all'osservazione formulata sub articolo 11 comma 4.
<b>Allegato 3</b>		Con riferimento al "Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio del GRUPPO per il Supervisore" punto 1 " <i>Qualora non già descritto nell'informativa periodica all'IVASS di cui all'articolo 373 degli Atti delegati,</i> " si rimanda all'osservazione formulata sub articolo 11 comma 4.